



**ACCORDO CONTRATTUALE PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE – ANNO 2015**

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 10 (dieci) del mese di giugno nella sede legale provvisoria dell'Azienda USL Umbria n. 2 di Terni,
Viale Donato Bramante n. 37

TRA

Il Dr. Sandro Fratini, nato a Foligno (PG) il 24.11.1954 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome per conto e nell'interesse dell'Azienda USL Umbria 2, di seguito nel presente atto chiamata semplicemente Azienda, Cod. Fisc. e Partita IVA 01499590550, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale

E

Il Sig. Malandrucolo Mario, Cod. Fisc. MLN MRA 65A13 H501O, nato a Roma il 13.01.1965, residente a Monteleone d'Orvieto (TR), Piazza Pietro Bilancini n. 12, in qualità di Legale Rappresentante del **Centro Massofisiokinesiterapico Malandrucolo Mario e Andrea S.S.** con sede legale in Monteleone d'Orvieto (TR), Via Colle Alto n. 1/C, Partita IVA 05540401006, di seguito nel presente atto chiamato semplicemente Presidio

PREMESSO

- Che il D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 8 bis punto 1, prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali ed uniformi di assistenza di cui all'art.1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché



1

di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;

- Che le D.G.R. n.292 del 13.03.2002 e n.893 del 03.07.2002, per il recepimento del D.P.C.M. 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", nell'escludere l'erogazione a carico del S.S.R. delle prestazioni fisioterapiche, di cui all'allegato 2A, prevedono unicamente l'erogazione delle prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale di cui all'allegato 2B, e stabiliscono indicazioni metodologiche per l'appropriatezza delle prescrizioni e per le priorità di presa in carico, al fine dello svolgimento di un progetto riabilitativo personalizzato da redigere a cura dei medici competenti in materia per la fruizione delle prestazioni di che trattasi;

- Che la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n. 10583 del 19.12.2012, ha rilasciato l'accREDITAMENTO istituzionale senza prescrizioni, ai sensi dell'art. 4 – comma 4 del regolamento regionale n. 3/2002, al "Centro Massofisiokinesiterapico Malandrucolo Mario e Andrea S.S." per l'attività di centro massofisiokinesiterapico di cui alla D.D. n. 691 del 10 febbraio 1999.

L'accREDITAMENTO istituzionale ha validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio e non può essere rinnovato tacitamente;

- Che con delibera del Direttore Generale n. 319 del 01.04.2015 si è stabilito di procedere alla stipula dell'accordo contrattuale per l'anno 2015 ex art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/92 con il Centro Massofisiokinesiterapico Malandrucolo Mario e Andrea S.S per l'erogazione di prestazioni fisioterapiche.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue in conformità ai sopra richiamati criteri:



2

[Handwritten signature]

ART. 1

Quanto sopra riportato costituisce parte integrante del presente accordo contrattuale.

ART. 2 – OGGETTO

L'Azienda con il presente atto si avvale del Centro Massofisiokinesiterapico Malandrucolo Mario e Andrea S.S. di seguito indicato come Presidio, per l'erogazione, **esclusivamente a favore degli assistiti residenti nel territorio aziendale, delle prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale di cui all'allegato 2B D.P.C.M. 29/11/2001 recepito con D.G.R. n.292 del 13.03.2002 e D.G.R. n.893 del 03.07.2002 (compresi, quindi, anche la riabilitazione logopedica e gli esercizi respiratori).**

Le prestazioni fisioterapiche oggetto del presente accordo, di cui alle voci del tariffario regionale vigente, sono specificate nel D.P.C.M. 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", allegato 2B, ed i piani assistenziali nella D.G.R. n.893 del 03.07.2002.

Per l'erogazione delle prestazioni fisioterapiche a favore degli assicurati INAIL, viene previsto un percorso dedicato stabilito nella convenzione sottoscritta in data 07/05/2014 tra Regione Umbria ed INAIL Umbria.

Non è prevista l'erogazione delle prestazioni con anticipazione da parte di questa Azienda, ad assistiti residenti in altra Azienda della Regione Umbria anche se in temporaneo soggiorno ed in possesso di carta sanitaria di questa Azienda, come da previsioni contenute nella DGRU n.857/2000.

ART. 3 – AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTI

Si da preliminarmente atto che al Centro Massofisiokinesiterapico Malandrucolo Mario e Andrea S.S. è stato rilasciato l'accreditamento



istituzionale senza prescrizioni con Determinazione Dirigenziale R.U. 10583 del 19.12.2012, ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. 502/92 per le attività indicate in premessa.

Inoltre il Presidio dichiara di essere autorizzato alla erogazione delle prestazioni in oggetto e si impegna a comunicare ogni e qualsiasi variazione concernente l'autorizzazione medesima.

Il Presidio si impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente atto presso le proprie strutture, a ciò debitamente autorizzate dalla Regione Umbria, con personale qualificato nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiali di consumo. In particolare il Presidio precisa che il Responsabile delle attività, al quale compete la responsabilità della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate ai pazienti è il Dott. Francesco Corsetti, specialista in Medicina dello Sport.

Qualsiasi forma di subappalto delle prestazioni oggetto del presente accordo è causa di risoluzione dell'accordo contrattuale.

ART. 4 – VOLUME DELLE PRESTAZIONI

Tenuto conto del fabbisogno rappresentato dall'Azienda, per l'anno 2015 viene riconfermato il budget assegnato per il 2014, già rispondente a quanto stabilito dall'art.15 comma 14 del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in L. 7 agosto 2012 n.135.

Pertanto il tetto di spesa per l'anno 2015 viene determinato in € 26.640,00 al lordo dei ticket per le prestazioni fisioterapiche di cui al precedente art. 2, in favore dei residenti nel territorio aziendale. Nel tetto di spesa stabilito rientrano anche le prestazioni di riabilitazione di cui al D.P.C.M. 29/11/2001



4



“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, allegato 2B, eventualmente

erogate in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici assicurati

INAIL, di cui alla convenzione sottoscritta tra Regione Umbria ed INAIL in

data 07.05.2014.

Il volume sopra indicato potrà essere modificato in presenza di diverse

disposizioni nazionali e/o regionali che verranno recepite ed inserite nel

presente accordo contrattuale tramite scambio di corrispondenza.

Il budget 2015 viene ripartito in dodici mensilità; tuttavia è prevista la

possibilità di superamento del budget mensile in presenza di esigenze

assistenziali eccedenti o per necessità di abbattimento dei tempi di attesa,

salvo conguaglio semestrale ai fini del rispetto del budget complessivo.

Qualora, invece, in un mese vengano erogate prestazioni per un volume

inferiore, sarà possibile il recupero, nei mesi successivi, del tetto mensile

non utilizzato.

Inoltre, per l'anno 2015 l'Azienda si riserva la facoltà di modificare le

prestazioni erogabili in relazione alla eventuale emanazione di nuova

normativa regionale o nazionale in materia.

ART. 5 – TARIFFE

Le prestazioni erogate ai residenti nel territorio aziendale vengono

compensate secondo le previsioni del tariffario vigente, di cui alla D.G.R.

Umbria n. 1698 del 29.12.2011 e s.m. e i., avente ad oggetto


“Aggiornamento nomenclatore tariffario regionale per prestazioni di

assistenza specialistica ambulatoriale di cui alla DGR n. 911 del 5 agosto

2011”.

Sugli importi indicati per le prestazioni fisioterapiche vengono applicati **gli**




5

abbattimenti del 2% previsti dalla Legge finanziaria 2007, art.1 comma 796
lett. o, L. n.296 del 27.12.2006.

Le quote di compartecipazione previste a carico dei cittadini che fruiscono delle prestazioni (ticket relativo alle prestazioni erogate e ticket aggiuntivo - quota ricetta in base alle fasce di reddito) vengono rimosse esclusivamente presso il Presidio e vengono trattenute dalla stessa Struttura a titolo di anticipazione sul pagamento dovuto dall'Azienda.

ART. 6 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI


L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 2, fatto salvo quanto previsto per gli assicurati INAIL, è subordinato alla richiesta redatta dallo specialista fisiatra del SSR il quale redige un progetto riabilitativo e prescrive sul modulario unico del S.S.N. "prescrizione proposta" le relative prestazioni fisioterapiche.

L'Azienda riconosce al Presidio esclusivamente le prestazioni prescritte nel rispetto delle modalità sopra indicate.

Il Presidio si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto del progetto riabilitativo, provvedendo alla relativa registrazione, presso la propria sede, mediante collegamento telematico con il Centro Unificato di Prenotazione dell'Azienda.

Il Presidio si impegna, altresì, a garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi di esecuzione indicati dal DM 22 luglio 1996 e successivi aggiornamenti.

Al fine di diminuire l'impatto della disabilità della popolazione residente nel territorio dell'Azienda, si dovrebbe tendere a privilegiare i primi trattamenti



6

rispetto alla continuità delle cure per poter aumentare il numero di persone trattate. Per tale motivo si stabilisce che nel corso dell'anno ogni utente possa usufruire, per la stessa patologia, solo di due cicli di terapia di dieci sedute ciascuno.

E', comunque, prevista la possibilità di proseguire le prestazioni fisioterapiche fino al raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto riabilitativo, sulla base di rivalutazione ed autorizzazione per iscritto da parte dello specialista prescrittore inviante.

Per l'accesso al secondo ciclo di terapia è necessaria la valutazione dell'utente da parte dello specialista fisiatra.

L'accesso alla visita fisiatrica di valutazione al termine del primo ciclo di terapia (visita di controllo post 1° ciclo) viene garantita da un percorso aziendale, tramite agenda dedicata, che prevede la prenotazione di tale visita, da parte dello specialista fisiatra, contestualmente al primo accesso.

Il Fisiatra, in corso di visita di controllo, verificato l'esito del primo ciclo, qualora ne ravvisi la necessità, provvede ad autorizzare per iscritto le ulteriori prestazioni fisioterapiche sul progetto riabilitativo già redatto, ovvero, qualora valuti la necessità di modificare le prestazioni, per la patologia già trattata, provvede a redigere un nuovo progetto riabilitativo; in entrambi i casi lo specialista fisiatra provvede poi a prescrivere le relative prestazioni fisioterapiche sul modulario unico del S.S.N. "prescrizione proposta".

A favore degli assicurati INAIL viene previsto un percorso dedicato in adesione a quanto stabilito nella convenzione sottoscritta in data 07.05.2014 tra Regione Umbria ed INAIL Umbria; il riconoscimento in



7

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

favore del Presidio delle prestazioni LEA effettuate nell'ambito di un progetto riabilitativo, per i soli assicurati INAIL, può comprendere anche la visita fisiatrica richiesta con le modalità stabilite nella convenzione sottoscritta in data 07.05.2014, sempre nei limiti del budget riconosciuto alla Struttura. La registrazione a CUP della visita fisiatrica per gli assicurati INAIL viene effettuata dal Presidio come accettazione nella stanza "Visite solo per INAIL".


Per i soli assicurati INAIL, l'accesso ad un secondo ciclo di prestazioni fisioterapiche, sulla base delle istruzioni operative fornite dallo stesso Istituto, non richiede l'effettuazione di una nuova visita fisiatrica.

Le prestazioni dovranno essere effettuate con massima sollecitudine e comunque non oltre i tempi di attesa di cui alla D.G.R. Umbria n. 48 del 24.01.2011 "Recepimento del Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012", superati i quali, i compensi non potranno più essere corrisposti, salvo che il ritardo non sia dovuto alla necessità di rispettare il tetto mensile di cui all'art. 4.

Il Presidio si impegna ad adottare sistemi di registrazione delle prestazioni erogate a ciascun paziente e, attraverso la procedura CUP, ad alimentare il tracciato record flusso di mobilità C.

Il Presidio contraente si impegna, inoltre, a rilasciare gratuitamente agli utenti le attestazioni documentanti le prestazioni effettuate ed i relativi periodi.

Il Presidio curerà di verificare che la prescrizione sia redatta nei termini previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, segnalando all'Ufficio di Piano – Ambito operativo "Programmazione e gestione amministrativa con





la gestione della mobilità sanitaria, flussi informativi e di governo”,
competente per la gestione dell’accordo contrattuale, eventuali anomalie. In
caso di mancata segnalazione le prestazioni irregolari non saranno
corrisposte. In ogni caso l’Azienda si riserva, in sede di liquidazione, di
rettificare eventuali anomalie che si riscontrassero nell’applicazione della
normativa dei ticket e delle relative esenzioni.


ART. 7 – PERSONALE

Il personale medico e non medico che opera nel Presidio per l’erogazione
delle prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, è riportato
nell’elenco dell’organico del personale. Accanto a ciascun nominativo viene
indicata la posizione funzionale, i titoli professionali posseduti, il rapporto
contrattuale e l’orario settimanalmente svolto. Il Responsabile delle attività,
al quale compete la responsabilità della regolare esecuzione delle
prestazioni effettuate ai pazienti è il Dott. Francesco Corsetti, specialista in
Medicina dello Sport.

Le sostituzioni di dipendenti possono essere effettuate esclusivamente con
personale di qualifica uguale o equipollente. E’ fatto comunque obbligo al
Presidio di comunicare a questa Azienda, entro 48 ore, qualsiasi variazione
del personale in servizio anche se temporanea, nonché di comunicare
entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, l’elenco
aggiornato del medesimo.

ART. 8 – INCOMPATIBILITA’ E LIMITI

Il rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario
Nazionale è incompatibile con l’esercizio di attività o con la titolarità o con la
compartecipazione alle quote di imprese che possono configurare conflitti di




[Handwritten signature]

interessi con lo stesso.

I vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende U.S.L., degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale - pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture convenzionate o accreditate. Il Presidio, ai sensi dell'art.1 comma 19 L.23.12.96 n.662, dovrà documentare lo stato del proprio organico con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta resa dai soggetti comunque operanti nella struttura dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi. Della verifica viene data comunicazione all'Azienda entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. In ogni caso, nella struttura sede del Presidio o comunque in altre strutture allo stesso riconducibili non possono operare a qualsiasi titolo i soggetti di cui al comma 1. Il Presidio dichiara altresì di rispettare le previsioni dei contratti nazionali collettivi di lavoro dei propri dipendenti.

ART. 9 - LIQUIDAZIONI COMPETENZE

I pagamenti delle prestazioni riconoscibili, al netto dei ticket, sono effettuati entro 60 gg dal ricevimento delle fatture emesse dalla Struttura separatamente per i residenti di ciascuno dei sei distretti aziendali, salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg ove esistano problemi connessi all'applicazione del tariffario alle singole prestazioni, o della normativa relativa alla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.



Ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55, nelle fatture deve essere inserito obbligatoriamente il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica Y0BN4H.

In riferimento alle singole fatture devono essere trasmesse le relative impegnative sul retro delle quali deve essere apposta la data di esecuzione della prestazione e la sottoscrizione dell'utente per avvenuta prestazione.


La contabilità riferita ad ogni singola fattura, distinta per i residenti di ciascuno dei sei distretti aziendali, deve indicare i seguenti elementi :

- nr. impegnativa;
- cognome nome dell'utente;
- codice fiscale dell'utente;
- comune di residenza anagrafica dell'utente;
- data di accettazione;
- tipologia della prestazione effettuata (Codice DM);
- tariffa delle prestazioni effettuate, importo ticket ed importo totale fatturato;
- ulteriori riepiloghi secondo apposite indicazioni dettate dalla stessa Azienda USL Umbria 2.

La contabilità deve essere inviata entro il 15° giorno del mese seguente a quello in cui le prestazioni sono state effettuate.

In relazione alla gestione del flusso "C", l'Azienda provvede ad effettuare l'estrazione, dalla procedura CUP, delle prestazioni erogate, sulla base del tracciato record stabilito dalla Regione Umbria nel Disciplinare tecnico per la compensazione della mobilità sanitaria.

Il Presidio si impegna ad effettuare regolarmente ed alle scadenze indicate la trasmissione dei dati con le modalità richieste dal Ministero Economia e



Finanze relativamente al monitoraggio della spesa sanitaria. La mancata o inesatta trasmissione di tutto quanto sopra indicato darà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.17.

In ordine ai termini di pagamento ed alla misura degli eventuali interessi moratori, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 10 – CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ'

Il Presidio riconosce all'Azienda il diritto, senza comunicazioni o adempimenti preliminari, di procedere in qualsiasi momento a verificare la qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, consistenza e presenza del personale e, in genere, l'adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché la idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso il Presidio, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro atte a tutelare la salute degli utenti.


ART. 11 – ASSICURAZIONE

Il Presidio si impegna a sollevare l'Azienda da qualunque responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia agli utenti che agli operatori durante l'effettuazione delle attività oggetto del presente accordo contrattuale.

A tal fine dichiara di aver stipulato specifica ed adeguata polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi e personale dipendente.

ART. 12 – CARTA DEI SERVIZI

Il Presidio è obbligato ad adottare ed attuare una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 e dello schema generale di riferimento della "Carta dei



Nel caso di eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le stesse a mezzo lettera raccomandata A.R. assegnando un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni.

L'Azienda, valutate le eventuali controdeduzioni e, comunque, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione delle contestazioni, può:


- a) - o soprassedere all'applicazione delle sanzioni ove sia dimostrata l'infondatezza delle contestazioni;
- b) - o applicare penalizzazioni economiche sulle tariffe delle prestazioni relative al mese di competenza (per singole infrazioni 2% del budget mensile);
- c) - o ridurre il budget previsto per l'intero periodo contrattuale con effetto sui rimanenti mesi di validità del contratto in misura insindacabile;
- d) - o procedere alla risoluzione del contratto ove le inadempienze siano reiterate o ritenute di particolare gravità.


In ogni caso comporta la risoluzione dell'accordo contrattuale il venire meno dei requisiti autorizzativi posti a base dell'atto di autorizzazione, nonché l'inosservanza della normativa in tema di incompatibilità del personale, il significativo scostamento – valutato discrezionalmente dall'Azienda – dai criteri di ammissione degli utenti alle prestazioni, riportati all'art.6, ed il mancato rispetto del divieto di subappalto di cui all'art. 3.

ART. 18 – DECORRENZA .

La decorrenza del presente contratto è dal 01.01.2015 e la scadenza al 31.12.2015.

A tal fine, per quanto concerne il tetto di spesa, si ribadisce quanto stabilito




14

nel precedente art. 4.

ART. 19 – COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Terni.

ART. 20 – REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono poste a carico del Presidio sottoscrittore.

ART. 21 – NORMA FINALE

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni e/o integrazioni qualora dovessero intervenire ulteriori disposizioni a livello nazionale e/o regionale che vengano a disciplinare la materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Presidio

Per l'Azienda USL Umbria 2

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale

(Sig. Mario Malandrucolo)

(Dr. Sandro Fratini)

Il Presidio contraente dichiara di accettare espressamente gli artt. n. 4-5-9-11-17 ai sensi degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ.

Per il Presidio

Il Legale Rappresentante

(Sig. Mario Malandrucolo)

